

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


### PREMESSO CHE:

- rientrano tra le finalità della Fondazione IRCCS Ca' Granda, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:
  - Lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
  - L'assunzione ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata ed a tutelare la proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;
- la Fondazione, in coerenza con le finalità attribuite dal proprio Statuto, promuove, realizza e coordina attività di ricerca mirate allo sviluppo e alla diffusione della ricerca scientifica e tecnologica applicata alle scienze mediche che a loro volta rivestono grande importanza per quanto riguarda gli aspetti legati al volo umano e aerospaziale;
- l'Università degli Studi di Milano (Università) e l'Aeronautica Militare (A.M.), per il migliore conseguimento dei rispettivi fini istituzionali, estendono il rapporto di collaborazione nell'ambito della didattica, della ricerca, dell'assistenza e della Formazione Medica Continua, presso le strutture sedi della 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia e le strutture sanitarie dell'A.M.;
- l'A.M., l'Università e la Fondazione intendono ampliare tale rapporto di collaborazione al settore relativo alla formazione, ricerca applicata e sperimentazione nonché al settore clinico assistenziale nelle rispettive aree di eccellenza impegnandosi a promuovere e collaborare alla realizzazione di progetti di ricerca pre-clinica e clinica per lo sviluppo scientifico delle conoscenze relative alla medicina rigenerativa e allo sviluppo di terapie avanzate di interesse militare, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione degli stessi;
- l'Università e la Fondazione hanno in essere multiple linee di ricerca di interesse per la Forza Armata, pertanto la collaborazione, condivisione di dati sperimentali, conoscenze e progetti non può che risultare un vantaggio per le rispettive Parti;
- le principali linee di ricerca della Fondazione, in collaborazione con l'Università, si sviluppano nel solco dei notevoli progressi compiuti negli ultimi anni in ambito biologico, in tema di medicina traslazionale e sviluppo di terapie avanzate.
- la proposta di collaborazione con le principali istituzioni scientifiche del Paese si inquadra in un più ampio contesto di iniziative del Corpo Sanitario Aeronautico mirate a un sempre maggiore coinvolgimento nei nuovi campi del moderno sapere scientifico, a tutela della salute del personale A.M.;

**VISTA** la proposta di Accordo Quadro tra l'Aeronautica Militare, l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di cui lo schema allegato al presente provvedimento, inerente alla collaborazione nell'ambito della ricerca biomedica e sanitaria finalizzata alla cura, elaborazione ed attuazione di programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria;



*Handwritten signature*



Il Consiglio di Amministrazione

sperimentazione di forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e di ricerca biomedica sviluppo di progetti relativi alla terapie avanzate;

**PRESO ATTO** che tale Accordo Quadro interessa temi comuni da sviluppare con risorse proprie di ciascuna Parte e regolati attraverso la stipula successiva di appositi accordi attuativi nell'ambito delle aree di eccellenza di ricerca traslazionale e clinico-assistenziali della Fondazione;

**ATTESO** l'interesse della Fondazione IRCCS ad aderire al predetto Accordo Quadro;

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti,

### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare lo schema di Accordo Quadro tra l'Aeronautica Militare, l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Presidente, Marco Giachetti, la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
3. di specificare che detto Accordo Quadro non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI  
26 LUG. 2018 10:15:00




UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO



Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia



# Accordo Quadro tra l'Aeronautica Militare

Università degli Studi di Milano

e

Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico



## **ACCORDO QUADRO**

Tra

**AERONAUTICA MILITARE ITALIANA**

E

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**

E

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE  
MAGGIORE POLICLINICO**

INERENTE ALLA

COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA RICERCA BIOMEDICA E  
SANITARIA FINALIZZATA ALLA CURA, ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE  
DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI EDUCAZIONE  
SANITARIA; SPERIMENTAZIONE DI FORME INNOVATIVE DI GESTIONE E  
ORGANIZZAZIONE IN CAMPO SANITARIO E DI RICERCA BIOMEDICA  
SVILUPPO DI PROGETTI RELATIVI ALLE TERAPIE AVANZATE.

2018



## ACCORDO QUADRO

TRA

L'**Aeronautica Militare**, nel prosieguo denominata "A.M.", con sede in Roma, viale dell'Università, 4 – 00185, rappresentata dal Capo di Stato Maggiore Gen. S.A. Enzo VECCIARELLI,

E

- L'**Università degli Studi Di Milano** nella persona del Rettore Prof. Gianluca Vago, nato a Bovisio Masciago il 25 novembre 1960, per carica domiciliato in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, 20122, Milano, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ..... in prosieguo denominata "Università";
- La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, in prosieguo denominata "Fondazione", con sede legale in Milano (20122), Via Francesco Sforza n. 28, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arch. Marco GIACHETTI, nato a Como il 25/4/1964, per la Sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale della Fondazione, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/12/2015

di seguito indicate congiuntamente anche come le "Parti".

Le quali premesso che:

1. l'Università e l'A.M., per il migliore conseguimento dei rispettivi fini istituzionali, estendono il rapporto di collaborazione nell'ambito della didattica, della ricerca, dell'assistenza e – ai sensi del D. Lgs 229/99 – della Formazione Medica Continua, presso le strutture sedi della 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia e le strutture sanitarie dell'A.M;
2. l'estensione del rapporto di collaborazione si svolgerà in particolare nell'ambito dell'attività dei corsi di Laurea, dei Corsi di laurea Specialistica, delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca e dei Masters di I e II livello dell'area medica, previsti dall'ordinamento in vigore;





3. nelle aree della didattica, della ricerca, dell'assistenza e della Formazione medica Continua, le attività saranno svolte dalle facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano con l'apporto di personale sanitario qualificato, dipendente dall'Ente convenzionato, anche in riferimento all'art.39 – comma II – n.2 della Legge 833/78;
4. la Fondazione è Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, avente natura pubblica, che svolge attività di ricerca e assistenza nel campo biomedico e, in particolare, nella disciplina della medicina rigenerativa, dei trapianti di organo e delle malattie rare;
5. la Fondazione è sede di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali ed ha in essere molteplici collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri
6. l'A.M. ha nel corso degli anni maturato competenze sempre più articolate nel settore medico ed aerospaziale, sia mediante addestramento e qualifiche di personale di Forza Armata (F.A.), sia attraverso un coinvolgimento diretto in alcune missioni spaziali;
7. l'A.M., nell'ambito delle attività del settore medico ed aerospaziale di propria competenza ed interesse, intravede nella cooperazione con il mondo scientifico ed universitario un'opportunità di mutua crescita mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte;
8. la Fondazione, in coerenza con le finalità attribuite dal proprio Statuto, promuove, realizza e coordina attività di ricerca mirate allo sviluppo e alla diffusione della ricerca scientifica e tecnologica applicata alle scienze mediche che a loro volta rivestono grande importanza per quanto riguarda gli aspetti legati al volo umano e aerospaziale;
9. l'A.M., mediante le proprie strutture e personale, sviluppa e partecipa a programmi di ricerca scientifica nazionali, europei e internazionali con notevoli ritorni professionali che si traducono in patrimonio della Nazione nel suo complesso;
10. la Fondazione ha già in essere un network interdisciplinare destinato a promuovere l'integrazione tra la ricerca scientifica di base e la ricerca traslazionale-clinica. Tale ricerca integrata si propone di sviluppare nell'ambito della medicina rigenerativa terapie avanzate per la tutela e cura della salute del personale militare, in particolare di quello navigante, soprattutto per le problematiche relative a patologie della colonna



vertebrale che interessano il personale di volo. Tutto ciò senza comunque tralasciare le enormi potenzialità che tali terapie avanzate possono offrire nel prosieguo dell'attività umana spaziale così come nella possibilità di cura delle lesioni croniche causate al sistema osteoarticolare dalla attività di volo oppure da traumi o ustioni acute, che rappresentano alcune delle maggiori emergenze possibili in ambiente operativo;

11. la Fondazione ha manifestato parere favorevole ad avviare la formalizzazione del presente accordo mediante lettera inviata in data 12-11-2014 dal Direttore Scientifico pro tempore della Fondazione, Prof. Pier Mannuccio Mannucci al Capo del Corpo Sanitario Aeronautico, Gen. Enrico Tomao;

#### VISTI

la L. n. 341 del 19 novembre 1990, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

il D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante "il Codice dell'Ordinamento Militare";

il D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica." e successive modifiche, in particolare l'Art. 27;

il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, recante "Testo unico delle disposizioni e Regolamentazione sull'ordinamento militare";

il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", in particolare l'articolo comma 10 lettera d);

il D.lgs. nr. 165 del 30 marzo 2001, in particolare l'art.53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" e discendenti circolari emanate dalla Direzione Generale del Personale Militare;

la circolare di PERSOMIL n. 064716 del 23 maggio 2000, che stabilisce i criteri per l'erogazione dei compensi a favore del personale militare per l'attività di docenza;

l'art 53 D. Lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. «incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego»;





le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali, M\_D GMIL 04 0396572 del 31/07/2008, M\_D GMIL 1 III 7 5

0137861 del 14/05/2013, M\_D GMIL 0812497 del 11/02/2014, M\_D GMIL 0959267 del 03/06/2014;

la SMD FORM – 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni ed accordi in materia di Formazione con Enti ed Organismi esterni all'Organizzazione della Difesa (Ed. 2015);

la Direttiva SMD – L – 027 che regola gli aspetti amministrativi legati all'Istituto della c.d. “permuta”, alla quale eventuali oneri del presente Accordo o di Atti da esso discendenti saranno soggetti e per i quali è comunque prevista la preventiva autorizzazione dello SMD (Stato Maggiore della Difesa);

il D.Lgs 81/2008 concernete le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

la L. n. 124/2007, D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 6/11/2015, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate”;

la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011 - Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, nonché la Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011 - Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale”;

il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, relativamente alle norme afferenti il segreto d'ufficio;

il D.I. n. 162 del 25 luglio 2012, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del decreto legislativo 15.3.2010, n. 66”, riporta, nell'Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze;

la L. n. 122/2010, recante disposizioni sulle modalità di costituzione, gestione e conduzione economica di comitati e similari;

la L. 448/2001, art.18 (Riordino degli organismi collegiali);

il D.L. n. 78/2010 art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi);



la Convenzione tra Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano del 21 luglio 2006 che regola già l'utilizzo delle risorse delle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica in campo biomedico e sanitario, delle attività assistenziali e delle attività di formazione pre e post-laurea;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano del.....esprimente parere favorevole all'avvio di una collaborazione scientifica tra A.M. e l'Università degli Studi di Milano;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico del.....esprimente parere favorevole all'avvio di una collaborazione scientifica tra A.M. e la Fondazione Policlinico;

#### CONSIDERATO CHE

- l'A.M., l'Università e la Fondazione intendono ampliare tale rapporto di collaborazione al settore relativo alla formazione, ricerca applicata e sperimentazione nonché al settore clinico assistenziale nelle rispettive aree di eccellenza impegnandosi a promuovere e collaborare alla realizzazione di progetti di ricerca pre-clinica e clinica per lo sviluppo scientifico delle conoscenze relative alla medicina rigenerativa e allo sviluppo di terapie avanzate di interesse militare, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione degli stessi;
- l'Università e la Fondazione hanno in essere multiple linee di ricerca di interesse per la Forza Armata, pertanto la collaborazione, condivisione di dati sperimentali, conoscenze e progetti non può che risultare un vantaggio per le rispettive Parti;
- le principali linee di ricerca della Fondazione, in collaborazione con l'Università, si sviluppano nel solco dei notevoli progressi compiuti negli ultimi anni in ambito biologico, in tema di medicina traslazionale e sviluppo di terapie avanzate. La scoperta delle potenzialità di utilizzo delle cellule staminali per esempio ha permesso lo sviluppo di tecnologie mirate al miglioramento della rigenerazione tissutale *in vivo*, ripristinando l'integrità e, dove possibile, la funzione del tessuto originario, ma anche stimolare attivamente la rigenerazione *in situ*, cioè la produzione *in vivo* di nuovo tessuto che replichi e sostituisca quello perduto. La possibilità di



sostituire le cellule morte o danneggiate rappresenta un aspetto di grande importanza per il recupero delle lesioni a carico della colonna vertebrale, del sistema nervoso centrale e periferico, come pure nella guarigione delle ferite difficili o ustioni gravi, mediante l'applicazione di cellule staminali autologhe associate a scaffolds costituiti da biomateriali che ne consentono l'attecchimento. A completare l'elenco degli interessi scientifici delle Parti, meritano particolare menzione lo studio di tutti quei meccanismi che potenziano l'azione delle cellule staminali, come l'ipossia, le variazioni metaboliche e le stimolazioni fisiche costituite da applicazioni di ultrasuoni o di campi elettromagnetici e i riarrangiamenti cellulari indotti da questi ultimi. Analoga importanza riveste la medicina di genere con le ricadute in ambito ostetrico e ginecologico e gli aspetti endocrinologici ad essa correlati;

- l'iniziativa si può collocare pienamente nel quadro dell'attuale policy di F.A. intesa alla tutela della salute del personale, in particolare di quello navigante, alla luce delle recenti iniziative volte a rilevare fin dalla selezione dei piloti problematiche relative a patologie della colonna vertebrale, senza tralasciare le enormi potenzialità che queste nuove linee di ricerca possono offrire sia nel prosieguo dell'attività umana spaziale sia nella possibilità di cura delle lesioni croniche causate al sistema osteoarticolare dalla attività di volo oppure dei traumi o ustioni acute, tra le maggiori emergenze possibili in ambiente operativo;
- l'interessamento delle Istituzioni in oggetto rappresenta un importante riconoscimento per l'organizzazione sanitaria dell'A.M., in quanto ne assevera l'eccellenza e la leadership nel campo della ricerca scientifica applicata alla medicina aerospaziale;
- la proposta di collaborazione con le principali istituzioni scientifiche del Paese si inquadra in un più ampio contesto di iniziative del Corpo Sanitario Aeronautico mirate a un sempre maggiore coinvolgimento nei nuovi campi del moderno sapere scientifico, a tutela della salute del personale A.M.;
- tale Convenzione interessa temi comuni da sviluppare con risorse proprie di ciascuna Parte e regolati attraverso la stipula successiva di appositi accordi attuativi nell'ambito delle seguenti aree di eccellenza di ricerca traslazionale e clinico-assistenziali della Fondazione:



- Fisiopatologia del sangue e del sistema immunitario
- Fisiopatologia dell'apparato digerente
- Fisiopatologia degli apparati cardiorespiratorio e renale
- Fisiopatologia delle malattie endocrino-metaboliche
- Medicina di genere e fisiopatologia della donna
- Endocrinologia
- Salute dell'ambiente e del lavoro, epidemiologia
- Prevenzione, diagnosi e terapia personalizzata (dalla nascita alla terza età)
- Neuroscienze di base e cliniche
- Oftalmologia
- Otorinolaringoiatria
- Traumatologia e Neurotraumatologia
- Genomica, epigenomica e proteomica per la medicina personalizzata
- Terapia genica e cellulare
- Trapianti di organi artificiali
- Medicina riparativa degli organi di senso
- Multimorbilità nell'anziano e modelli di Veteran Hospital

per tutto quanto sopra premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

#### GENERALITÀ

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro e si intende qui interamente riportata e confermata in ogni sua parte.





## ARTICOLO 2

### OGGETTO E FINALITÀ

Le Parti convengono, in una prospettiva di piena sinergia, per il miglior conseguimento dei propri fini istituzionali, di collaborare nell'ambito di:

- a) attività di formazione avanzata nel settore della medicina, tecnologie e nanotecnologie aerospaziali, biomedicina aerospaziale, medicina rigenerativa e studi strategici di settore attraverso la partecipazione e/o attivazione di corsi di formazione post-laurea congiunti, quali master e dottorati di ricerca;
- b) attività didattica e di assistenza nell'ambito della Facoltà di Medicina e chirurgia;
- c) ricerca applicata e sperimentazione;
- d) individuazione di percorsi e protocolli clinico-assistenziali specifici nel settore della biomedicina e delle terapie avanzate, anche con riferimento alle tematiche del volo umano e spaziale;
- e) partecipazione a bandi di ricerca nazionali ed internazionali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, in linea con le normative vigenti, e stipula di appositi atti negoziali;
- f) promozione della cura e assistenza di eccellenza a favore del personale militare;
- g) accrescimento ed elevazione dell'immagine e delle professionalità delle Parti coinvolte nell'ambito di progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese;
- h) organizzazione di workshop e seminari su tematiche di interesse, oltre che effettuare pubblicazioni congiunte su riviste specializzate di settore;
- i) sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività, coordinando l'impiego e lo scambio di risorse umane e materiali, volti al conseguimento degli obiettivi strategici condivisi, secondo la normativa vigente e i regolamenti in materia, dell'A.M. e della Fondazione. Tali attività, possono essere svolte secondo le modalità concordate tra le Parti, fatte salve le prioritarie esigenze delle Stesse, ed in particolare l'assolvimento dei prioritari compiti istituzionali assegnati alla F.A.
- l) promozione di accordi e convenzioni con Centri o Istituti di ricerca e sviluppo e con enti, aziende e industrie, pubblici e privati sia italiani che stranieri, operanti nei settori di interesse;



- m) eventuale costituzione di un Centro di Medicina Aeronautica per le Terapie Avanzate (**CMATA**) all'interno della Fondazione da regolarsi in successivi accordi attuativi compatibilmente con le esigenze operative e le disponibilità economiche delle Parti, che svolga attività di ricerca e di coordinamento delle attività congiunte. In particolare l'attività del Centro concerne la medicina rigenerativa, impiegando tecnologie di alto livello e l'utilizzo di cellule staminali dal paziente in combinazione con biomateriali e/o fattori di crescita nel promuovere i processi riparativi dei tessuti.

### ARTICOLO 3

#### STRUTTURE CONVENZIONATE

L'Università individua, in accordo con l'A.M., le strutture da utilizzare ai fini della didattica, tenuto conto anche delle esigenze delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di interesse per la Forza Armata. L' A.M. mette a disposizione dei Professori di ruolo e dei Ricercatori afferenti all'Università e alla Fondazione, le strutture necessarie ad eventuali esigenze didattiche. Con protocollo convenzionale potrà essere definita l'ospitalità ivi compresa l' eventuale strutturazione, presso l'A.M. di Professori universitari di ruolo e Ricercatori, docenti delle Scuole suddette. L'Università e la Fondazione, in accordo con l' A.M., mettono a disposizione del personale sanitario di Forza Armata le proprie Strutture sanitarie cliniche e laboratoristiche al fine di favorirne il necessario e costante aggiornamento e qualificazione professionale.

### ARTICOLO 4

#### FUNZIONI DIDATTICHE A.M.

Al personale dell' A.M. che presta servizio in strutture sanitarie di Forza Armata possono essere affidate funzioni didattiche integrative, previa valutazione da parte della facoltà della sua qualificazione scientifica e/o professionale. L'apporto dell'insegnamento di detto personale si realizza mediante il conferimento di contratti di insegnamento gratuiti per lo svolgimento di attività didattica integrativa di quella universitaria , ai sensi dell' Art 25, penultimo comma, del DPR 382/1980 e dell'Art.4 del DPR 162/ 1982. L'A.M. provvede ad indicare annualmente, entro il 30 Giugno, i nominativi del proprio personale disponibile ed autorizzato ad assumere i compiti didattici, oggetto della presente convenzione. L'attribuzione degli insegnamenti e degli altri compiti didattici,





compresa la possibilità di avvalersi per la didattica teorica, seminariale o applicata delle strutture universitarie, avverrà per delibera delle singole Scuole o Corsi secondo modalità di Legge. Il Consiglio delle singole Scuole, prima dell'inizio dell'anno accademico e comunque entro il 31 Luglio, propone alla Facoltà l'opportunità dell'eventuale stipula di un contratto integrativo a personale dipendente dall'A.M. previo nulla-osta della stessa A.M. Il numero globale dei Professori a contratto deve essere comunque inferiore a quello dei Professori di Ruolo universitario Docenti della Scuola. I contratti hanno di regola durata annuale; la scadenza è in ogni caso contestuale alla scadenza della Convenzione. Essi sono stipulati dal Rettore, previa autorizzazione da parte degli Organi deliberanti dell'Ateneo, nel quadro dei programmi delle attività didattiche delle singole Scuole. I consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono altresì i programmi di attività didattica da svolgere nell'ambito delle strutture dell'A.M. Tali programmi, inoltrati all'A.M., vengono valutati ed accettati laddove non contrastino con il regolare svolgimento dei compiti di istituto della stessa. Essi si intendono accettati ove non sia mosso rilievo entro 30 giorni dalla ricezione. La frequenza dei corsi svolti da professori a contratto costituisce elemento di giudizio ai fini della valutazione annuale dello specializzando. I suddetti Professori partecipano alle Commissioni di esami.

#### ARTICOLO 5

#### ATTIVITA' ASSISTENZIALI SVOLTE DA DOCENTI E RICERCATORI PRESSO L' A.M.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, Docenti e Ricercatori universitari ed il personale laureato medico o dei ruoli sanitari, dipendenti dell'Università di Milano e, della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, possono assumere funzioni assistenziali presso Divisioni e Servizi dell'A.M.

#### ARTICOLO 6

#### NORME RELATIVE AGLI STUDENTI E AGLI SPECIALIZZANDI

Gli studenti e gli specializzandi nell'ambito delle attività pratiche del corso di laurea, nonché di quelle teoriche e pratiche proprie del Corso di specializzazione svolgono, presso le strutture sanitarie dell'A.M., le funzioni previste dagli organi didattici:



Gli studenti dei Corsi di Laurea e dei Masters e gli specializzandi hanno l'obbligo dell'osservanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano i servizi sanitari e quelli particolari dell'A.M.

## ARTICOLO 7

### ATTIVITA' ASSISTENZIALI SVOLTE DA DOCENTI E RICERCATORI UNIVERSITARI E DELLA FONDAZIONE PRESSO L'A.M. O DA PERSONALE SANITARIO A.M. PRESSO L'UNIVERSITA' E LA FONDAZIONE

In relazione a quanto previsto dall'art.3, Docenti e Ricercatori afferenti all'Università e alla Fondazione ed il personale laureato sanitario dipendente dalle suddette istituzioni possono assumere funzioni assistenziali presso le strutture sanitarie dell'A.M.

Analogamente, in armonia alla vigente normativa, il personale sanitario dell'A.M. in possesso dei titoli, può assumere funzioni assistenziali e di ricerca presso l'Università e la Fondazione.

Al personale sanitario A.M. che svolge funzioni assistenziali e di ricerca presso Aziende Ospedaliere dell'Università di Milano e della Fondazione, continuerà ad essere fornito il supporto logistico/amministrativo della Forza Armata.

## ARTICOLO 8

### COSTITUZIONE DEL CENTRO DI MEDICINA AERONAUTICA PER LE TERAPIE AVANZATE (CMATA)

La Fondazione, previa stipula di successivi accordi attuativi, valuterà la costituzione del Centro di Medicina Aeronautica per le Terapie Avanzate (CMATA) senza oneri per la Forza Armata, per l'attuazione e il coordinamento congiunto di progetti di ricerca finalizzata e applicata allo sviluppo scientifico delle conoscenze sulla medicina rigenerativa e le terapie avanzate.

## ARTICOLO 9

### STRUTTURE E ATTIVITA' DEL CENTRO DI MEDICINA AERONAUTICA PER LE TERAPIE AVANZATE (CMATA)

In caso di costituzione, il CMATA si realizzerà all'interno di spazi attualmente già disponibili in condivisione col Laboratorio di Neurochirurgia Sperimentale e



Terapia Cellulare, all'interno della Fondazione. Il CMATA, compatibilmente con l'organizzazione interna e le disponibilità della Fondazione, disporrà di spazi sperimentali e tecnologie adeguate al perseguimento dei fini di cui all'art. 2, con particolare riguardo all'esigenza di manipolazione e stoccaggio di campioni umani e colture cellulari da essi derivate. Disporrà, altresì, di spazi fisici e virtuali in condivisione con le Parti, messi a disposizione dalla Fondazione e, adeguati all'archiviazione di dati sensibili, rispettando tutte le normative vigenti in materia di riservatezza. Il CMATA offrirà la possibilità, di organizzare esercitazioni congiunte, a cui il personale della Fondazione e dell'A.M. potranno accedere per esigenze delle rispettive Istituzioni di appartenenza previa autorizzazione delle Parti. Possono concorrere alle attività del Centro, docenti e ricercatori diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, anche provenienti da altre imprese, Soggetti, Atenei o Enti di ricerca italiani e stranieri, che intendano svolgere la propria attività di ricerca su temi attinenti agli obiettivi della presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati, previa approvazione delle Parti.

## ARTICOLO 10

### ACCORDI ATTUATIVI

Tutte le attività di collaborazione saranno preventivamente concordate e regolamentate tra le Parti nell'ambito di specifici Accordi Attuativi (nel prosieguo denominati A.A.), come evidenziato nel successivo Art.11, significando che, comunque, ogni argomento trattato in ordine a quanto discendente dal presente A.Q. potrà riferirsi solo al divulgabile non classificato. Ciascun A.A. discendente dal presente A.Q. sarà sottoposto alla preventiva autorizzazione dello SMD.

## ARTICOLO 11

### SALVAGUARDIA DEI COMPITI ISTITUZIONALI

Ciascuna Parte fornisce le prestazioni di cui agli A.A., in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedurali fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'A.M. chiamato a svolgere in virtù del presente A.Q. attività presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla propria



autorità militare competente, che dovrà disporre il successivo impiego con carattere di temporaneità ed in termini di compatibilità con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

## ARTICOLO 12

### TUTELA DELLE INFORMAZIONI PROVviste DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA

Tutte le informazioni di natura classificata saranno gestite in accordo con le disposizioni normative impartite dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza. Ad ogni modo le Parti si impegnano sin d'ora al rispetto delle norme:

- sul segreto di Stato (L. n. 124/2007, D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 6/11/2015, recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate", la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011 - Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate; nonché la Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011 - Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale");
- sul segreto d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990.

## ARTICOLO 13

### TUTELA DEI DATI PERSONALI

Negli A.A. saranno disciplinate, altresì, le modalità di gestione di tutti i dati personali e sensibili nonché di tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nelle corso della collaborazione definita dal presente A.Q..

Le Parti, nelle relazioni di servizio, si impegnano a trattare i dati personali e sensibili in osservanza alle norme e principi fissati nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..





## ARTICOLO 14

### TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

L'accesso di personale dell'Università e della Fondazione alle aree ed impianti dell'A.M. è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso la stessa.

## ARTICOLO 15

### PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti contraenti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.). In particolare:

- ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, know-how e informazioni relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente A.Q. ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse dello stesso;
- la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, know-how e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti sarà in capo ad entrambe, proporzionalmente all'apporto inventivo fornito da ciascuna;
- le Parti convengono di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti, tenendo conto delle competenze attribuite a Difesa Servizi S.p.A., e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

Qualsiasi proprietà intellettuale di una Parte potrà essere utilizzata dall'altra per le attività di cui al presente A.Q. previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità delle regole dettate dalla stessa e/o contenute negli A.A..



## ARTICOLO 16

### OBBLIGHI ASSICURATIVI ED ESONERO DALLE RESPONSABILITÀ

Le Parti contraenti convengono che in favore del personale interessato dalle attività oggetto del presente A.Q. si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.

A copertura dei rischi professionali e contro gli infortuni sul lavoro derivanti dalle prestazioni richieste, nonché per responsabilità civile, contro i danni causati ad altre persone o cose, le parti garantiscono apposita assicurazione per il proprio personale che si rechi presso le sedi dell'A.M. per le finalità in trattazione. E' inoltre prevista l'esclusione di ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Il personale che operi in attuazione del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nonché a rispettare la normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.. Detto personale rimane alle dirette dipendenze della Parte di appartenenza, che può disporne insindacabilmente.

## ARTICOLO 17

### IMMAGINE

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e sostenere l'immagine della comune intesa e di quella di ciascuna delle Parti. Nelle iniziative oggetto del presente Accordo saranno utilizzati congiuntamente i loghi dell'Università, della Fondazione e dell'A. M. con osservanza delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e ferme restando le specifiche competenze di Difesa Servizi S.p.A..

## ARTICOLO 18

### COORDINAMENTO E GOVERNANCE

Per le finalità e l'implementazione del presente Accordo viene istituito un apposito "Organismo di Governance" il cui funzionamento non comporta oneri finanziari. Esso ha carattere tecnico e ad elevata specializzazione ed è





indispensabile per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale, al fine di renderlo conforme alla normativa che regola l'istituzione di Comitati etc. (es. "Comitati di coordinamento", "Comitati di gestione", "Comitati Operativi"), in particolare l'art. 18, L. 448/2001 e l'art. 6 del D.L. n. 78/2010 (convertito in). Compiti di questo Organismo sono: indirizzare la cooperazione, raccogliere ed analizzare le proposte d'interesse delle Parti, verificare l'andamento delle attività in essere, assicurare il raccordo con le rispettive Autorità di Vertice, rappresentare le due Organizzazioni nei consessi che lo richiedano per le finalità di questo A.Q., favorire i rapporti nell'ambito della comunità scientifica internazionale nell'ambito delle tematiche di reciproco interesse, fornire le proprie raccomandazioni ed il necessario supporto per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo.

Tale Organismo è composto da tre persone per ciascuna Parte con qualificata esperienza nel settore della biomedicina, medicina rigenerativa, terapie avanzate e medicina aerospaziale;

L'Università indicherà i tre referenti e responsabili del presente accordo con lettera del Rettore.

La Fondazione indica quali referenti e responsabili del presente accordo Il Direttore Scientifico pro tempore, il Presidente pro tempore e un ricercatore da comunicarsi con lettera del Presidente.

Per l'A.M., i membri dell'organismo di governance sono costituiti da tre Ufficiali, di cui due Ufficiali superiori comunicati con lettera dal Capo di Stato Maggiore.

L'Organismo si riunirà almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta che su iniziativa di una delle Parti venga richiesto. Al fine di facilitare i contatti tra i membri di tale Organismo, è previsto anche l'utilizzo di mezzi telematici.

Per conto dell'A.M. le attività dell'Organismo di Governance afferiranno all'Ufficio..... Tale Organismo potrà avvalersi, se lo ritiene opportuno, di ulteriori figure professionali con specifiche competenze in riferimento alle singole tematiche trattate.



## ARTICOLO 19

### ONERI FINANZIARI ED ECONOMICI

Dal presente A.Q. e da ogni atto attuativo discendente, da sottoporre preventivamente all'autorizzazione dello SMD, non dovranno scaturire maggiori oneri per il bilancio della Difesa.

Ogni parte sosterrà gli oneri necessari a supporto delle attività di propria pertinenza a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie a propria disposizione nel rispetto del principio di equità economica, da regolarsi anche facendo ricorso all'istituto giuridico della permuta in conformità alla normativa vigente. Tutti gli oneri discendenti dall'esecuzione dell'accordo, anche quelli al momento non programmabili, dovranno essere sostenuti a valere sui fondi a legislazione vigente a disposizione della F.A. proponente per gli esercizi finanziari di riferimento, anche procedendo ad un'opportuna riprioritarizzazione delle attività programmate.

## ARTICOLO 20

### RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE TEMPORANEA

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente A.Q., informandone la controparte con preavviso di almeno 30 giorni, per cause non dipendenti dalle stesse o quando sopraggiungano motivi ostativi al preminente assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente e in qualsiasi momento l'esecuzione degli obblighi e degli impegni derivanti dal presente A.Q., per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.

Le parti si impegnano, comunque, a portare a compimento le iniziative già avviate ed in corso di esecuzione nei casi di recesso e di sospensione del presente A.Q..

Recesso e sospensione devono essere comunicate formalmente da ciascuna Parte, a cura della rispettiva autorità firmataria del presente A.Q..



## ARTICOLO 21

### RISOLUZIONE CONSENSUALE

Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

## ARTICOLO 22

### CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente A.Q. saranno preliminarmente affrontate attraverso consultazioni e trattative di bonario componimento tra le Parti. In assenza di accordo troverà applicazione l'art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

## ARTICOLO 23

### DURATA, VINCOLO DI APPROVAZIONE, PROROGA O RINNOVO

Il presente A.Q. entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di tre anni con decorrenza iniziale dalla data della sua approvazione. E' possibile rinnovare l'A.Q. per un successivo triennio con atto scritto di una delle Parti e successiva accettazione delle controparti. La richiesta, dalla quale si evinca l'avvenuto accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rinnovo, dovrà essere formalizzata entro due mesi dalla data di scadenza dell'A.Q.

L'Atto d'Intesa può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività dell'A.M, della Fondazione e dell' Università.

## ARTICOLO 24

### REGISTRAZIONE ED EVENTUALI ONERI FISCALI

Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'all. B-art.16 del D.P.R. 642/72). Le spese per



l'eventuale registrazione, a termine della Legge del 27 dicembre 1975, n.790 e ss.mm.ii, sono a totale carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

## ARTICOLO 25

### ELEZIONE A DOMICILIO

Per l'esecuzione del presente accordo e per ogni altro effetto di Legge si elegge il proprio domicilio presso .....

\*\*\*\*\*

Fatto, letto e sottoscritto

Per l'Aeronautica Militare

IL Capo di Stato Maggiore

Gen. S.A. Enzo VECCIARELLI

Per l'Università degli Studi di Milano

Il Rettore

Prof Gianluca Vago

Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Il Presidente

Arch. Marco GIACHETTI